Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — ROMA - Mercoledì, 25 settembre 1935 - ANNO XIII — Numero 224

AVVISO

Presso la Sede di Milano della Libreria dello Stato (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è stato istituito il servizio di diretta accettazione degli avvisi da inserire " a pagamento " nella Parte II della Gazzetta Ufficiale del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'ammiraglio di squadra designato d'armata Gino Ducci a Ministro di Stato.

Sua Maestà il Re, con decreto in data 19 settembre 1935-XIII, su proposta del Capo del Governo, ha nominato Ministro di Stato l'ammiraglio di squadra designato d'armata Gino Ducci, senatore del Regno.

(3334)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 settembre 1935-XIII, n. 1684.
Emissione di un prestito nazionale denominato « Rendita 5 per cento ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di predisporre provvedimenti diretti a raccogliere i mezzi per fronteggiare le spese inerenti alla difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;
Ritenuta l'opportunità di offrire ai portatori del redimibile 3,50 % la possibilità di fruire delle condizioni stabilite per il nuovo titolo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di un prestito nazionale, mediante la creazione di un titolo di rendita pubblica, fruttante l'interesse annuo di lire cinque per ogni cento lire di capitale nominale, a partire dal 1° luglio 1935-XIII, esente da ogni imposta presente e futura, pagabile nel Regno e nelle Colonie in lire italiane a rate semestrali posticipate, scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ciascun anno.
Il titolo predetto sarà iscritto nel Gran Libro del Debito pubblico con la denominazione « Rendita 5 % » e non sarà soggetto a conversione fino al 1° luglio 1956-XXXIV.

Art. 2.

I titoli del prestito creato con il presente decreto saranno offerti in pubblica sottoscrizione al prezzo di emissione fissato nella ragione di L. 95 per ogni cento lire di capitale nominale.
Ai sottoscrittori sarà corrisposto anticipatamente, all'atto del versamento, il rateo di interesse 5 % sul nuovo titolo dal giorno del versamento stesso al 31 dicembre 1935-XIV.

Art. 3.

Saranno accettati in sottoscrizione del prestito creato con il presente decreto i titoli del prestito redimibile 3,50 % emesso con R. decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, con la cedola in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, al prezzo di L. 80 per ogni cento lire di capitale nominale dei titoli stessi.
I presentatori dei titoli del redimibile 3,50 % dovranno versare, all'atto della consegna dei titoli medesimi, L. 15 per ogni cento lire di capitale nominale del nuovo prestito. Ai presentatori stessi sarà corrisposto anticipatamente, all'atto della consegna dei detti titoli del redimibile 3,50 % e del versamento integrativo, l'interesse 5 % in ragione di anno portato dal nuovo titolo, dal 1° luglio al 31 dicembre 1935-XIV, dedotto il rateo d'interesse 5 % sulle dette L. 15 dal 1° luglio 1935-XIII, al giorno del versamento.

Art. 4.

I sottoscrittori al prestito in contanti per somme superiori a L. 100, nonchè i sottoscrittori in redimibile 3,50 %, qualora la quota suppletiva da versarsi in contanti giusta il secondo comma dell'art. 3 superi, per il complesso dei titoli sottoscritti, le L. 100, hanno facoltà di pagare il contante a rate — col conguaglio dei relativi interessi — mediante versamenti, per ogni cento lire di capitale nominale del nuovo prestito, in ragione, per i sottoscrittori in contanti, di L. 35 e, per quelli in redimibile, di L. 6, all'atto della sottoscrizione, e rispettivamente di L. 35 e di L. 6 entro quattro mesi dalla data di apertura delle sottoscrizioni, e di L. 25 e di L. 3 entro altri successivi quattro mesi.
I sottoscrittori hanno facoltà di anticipare i versamenti in tutto o in parte, e in qualunque momento, purchè a rate complete; ed in tale caso si provvederà ai relativi conguagli di interessi.
In caso di ritardo nei versamenti rateali oltre le prescritte scadenze, i sottoscrittori saranno soggetti all'interesse di mora nella misura del 6 % annuo.
Quando i versamenti fossero ritardati al di là di un mese dalla scadenza dell'ultima rata, i titoli saranno realizzati al meglio, a conto e rischio dei ritardatari.

Art. 5.

Le somme previste dal R. decreto-legge 3 febbraio 1934-XII, n. 60, per l'ammortamento del redimibile 3,50 % saranno di anno in anno devolute, per la parte che sarà stabilita dal Ministro per le finanze con propri decreti, alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno.

Art. 6.

Ai sottoscrittori saranno rilasciati, all'atto del versamento del contante e della consegna dei titoli al portatore del redimibile 3,50 %, certificati provvisori, da commutarsi in titoli definitivi del nuovo prestito.

I titoli nominativi del redimibile 3,50 % presentati in sottoscrizione saranno sostituiti, senza necessità di autorizzazione veruna o di qualsiasi formalità giudiziaria, in titoli nominativi del nuovo prestito, aventi la medesima intestazione ed i vincoli ed ipoteche gravanti i titoli presentati in sottoscrizione.

Art. 7.

Al nuovo prestito sono estese tutte le disposizioni di legge che regolano il Gran Libro ed il servizio del Debito pubblico, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi e benefici concessi alle rendite di Debito pubblico, nonchè delle agevolezze consentite ai titoli del redimibile 3,50 % dal titolo II del R. decreto-legge 3 febbraio 1934-XII, n. 60.

Per quanto particolarmente riguarda le anticipazioni di cui agli articoli 11 e 12 del predetto Regio decreto-legge, esse potranno essere concesse dall'Istituto di emissione, per due anni, a decorrere dalla data di apertura delle sottoscrizioni, sui titoli del nuovo prestito, e, sino a quando questi non siano emessi, sui relativi certificati provvisori, ad un saggio d'interesse pari al saggio ufficiale diminuito di mezzo punto, e per lo stesso periodo di tempo resterà prorogata, anche nei riguardi delle anticipazioni da concedersi sui titoli predetti da Casse di risparmio, da Società e da Istituti, l'esenzione dalla tassa considerata negli articoli 20 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3280.

Art. 8.

Per il collocamento del prestito creato col presente decreto e per la formazione del mercato del relativo titolo è costituito un Consorzio presieduto dal Governatore della Banca d'Italia e di cui fanno parte obbligatoriamente, oltre la Banca stessa, la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, gli Istituti di credito di diritto pubblico, le Casse di risparmio del Regno, il Monte dei Paschi, la Banca Commerciale Italiana, il Credito Italiano, il Banco di Roma, le Banche popolari di Milano e di Novara, il Banco Ambrosiano, la Banca d'America e d'Italia, la Società italiana per le strade ferrate meridionali, la Riunione adriatica di sicurtà e le Assicurazioni generali di Trieste, la Compagnia di assicurazioni di Milano e la Reale Mutua di assicurazione di Torino.

Potranno essere anche aggregati al Consorzio, previa autorizzazione del Ministro per le finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, altri Istituti che ne facciano espressa richiesta.

Gli Istituti consorziati potranno per proprio conto associarsi, in sottopartecipazione, altri Istituti.

È data al Ministro per le finanze ogni più ampia facoltà per gli opportuni accordi e convenzioni con il Governatore della Banca d'Italia per la formazione ed il funzionamento del Consorzio predetto.

Art. 9.

Le ricevute, i certificati provvisori ed i trasferimenti di essi, i titoli definitivi, da emettersi in dipendenza dell'operazione disposta col presente decreto, sono esenti da ogni tassa di registro e bollo e di concessione governativa.

Parimenti tutti gli atti e documenti, comunque necessari per la detta operazione, sono esenti da tassa di bollo e di concessione governativa; e, ove occorra la registrazione, questa sarà eseguita gratuitamente.

Le inserzioni, gli avvisi riguardanti la presente operazione, sui giornali e riviste, sono esenti da qualsiasi tassa.

Sono parimenti esenti dal pagamento di qualsiasi tassa o diritto le affissioni di manifesti destinati a diffondere nel pubblico la notizia della presente operazione e delle sue condizioni. Alle affissioni stesse si applicheranno le disposizioni concernenti gli atti delle pubbliche Amministrazioni ed i manifesti elettorali.

La spedizione dei certificati provvisori e dei titoli definitivi, anche se occorra l'intervento delle filiali della Banca d'Italia, sarà effettuata in franchigia, salva l'osservanza delle formalità che verranno a tal uopo stabilite.

Art. 10.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno fissate le date per l'apertura e per la chiusura delle sottoscrizioni e saranno emanate tutte le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto, nonchè quelle per il riordinamento della Cassa di ammortamento del Debito pubblico interno, e saranno stabilite le caratteristiche dei nuovi titoli e la loro ripartizione in tagli.

Art. 11.

È autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per la fabbricazione, l'emissione, la consegna dei certificati provvisori e dei titoli definitivi considerati in questo decreto, e in genere per tutte le spese dipendenti dalla presente operazione.

Art. 12.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 364, foglio 112. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1935-XIII, n. 1685.

Esenzioni fiscali per gli atti occorrenti per la cessione dei crediti e per il cambio dei titoli esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, sulla cessione obbligatoria dei crediti all'estero e sul cambio obbligatorio in Buoni del Tesoro cinque per cento dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero;

Ritenuta l'urgente necessità di stabilire le esenzioni fiscali per gli atti e documenti occorrenti per l'applicazione del predetto Regio decreto-legge;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli atti e documenti occorrenti per la cessione obbligatoria dei crediti all'estero e per il cambio obbligatorio dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero, ai sensi del R. decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessioni governative, e, ove occorra la registrazione, essa sarà eseguita gratuitamente.

Per le operazioni suddette relative al cambio dei titoli non è necessario l'uso dei foglietti bollati di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278.

La prova di tali operazioni può essere data dalle distinte di consegna dei titoli alle banche, debitamente sottoscritte.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 364, *foglio* 111. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 agosto 1935-XIII, n. 1686.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di S. Domenico in Sora (Frosinone).

N. 1686. R. decreto 9 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto del Vescovo di Sora in data 22 gennaio 1935 relativo alla erezione della Parrocchia di S. Domenico in Sora (Frosinone) e la medesima viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla Congregazione del Sacro Ordine Cistercense in Casamari (Veroli).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1935 - *Anno XIII*

REGIO DECRETO 23 agosto 1935-XIII, n. 1687.

Autorizzazione al Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino ad accettare una donazione per l'istituzione del « Premio dott. Cesare Amedeo Sacerdote ».

N. 1687. R. decreto 23 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino, viene autorizzato ad accettare una seconda donazione di L. 5000 nominali disposta in suo favore dai coniugi signori Teodoro e Rosetta Sacerdote, per l'istituzione di un premio biennale da intitolarsi « Premio dott. Cesare Amedeo Sacerdote » e da conferirsi a laureati dell'Istituto stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1935 - *Anno XIII*

REGIO DECRETO 11 luglio 1935-XIII, n. 1688.

Dichiarazione formale dei fini di n. 128 Confraternite della provincia di Napoli.

N. 1688. R. decreto 11 luglio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti n. 128 Confraternite della provincia di Napoli.

1. Caserta — Confraternita S. Michele Arcangelo in Casagiove.
2. Caserta — Confraternita di S. Maria di Loreto e del Purgatorio.
3. Castellammare di Stabia — Confraternita detta Congregazione del SS. Crocefisso ed Anime del Purgatorio.
4. S. Anastasia — Confraternita detta Congrega della Immacolata Concezione.
5. Sorrento — Confraternita della SS. Annunziata in Piano di Sorrento.
6. Melito — Confraternita detta Congregazione di Santa Maria di Piedigrotta.
7. Napoli — Nobile Arciconfraternita del Terz'Ordine dei Crociferi nella Chiesa di S. Aspreno.
8. Napoli — Venerabile Confraternita della Immacolata Concezione in Polvica.
9. Napoli — R. Arciconfraternita di S. Maria della Vittoria e SS. Trinità all'Anticaglia.
10. Napoli — R. Arciconfraternita di S. Maria delle Grazie dei Bianchi dell'abolita Arte dei Verdummari.
11. Napoli — Confraternita detta Congrega del SS. Sacramento in Secondigliano.
12. Napoli — Venerabile Arciconfraternita del Divino Amore nella Chiesa di S. Paolo Maggiore.
13. Napoli — Arciconfraternita di S. Maria della Visitazione in Donnaregina.
14. Napoli — Confraternita della SS. Purità in Palma Campania.
15. Pollena Trocchia — Confraternita detta Congrega del SS. Sacramento.
16. Portici — R. Arciconfraternita del SS. Sacramento.
17. Napoli — Arciconfraternita di S. Maria della Natività dei Servi di Maria.
18. Napoli — Reale Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione e S. Gioacchino Soprammuro al Carmine.
19. Napoli — R. Arciconfraternita del SS. Rosario in S. Maria del Parto a Margellina.
20. Napoli — Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione a Pontenuovo.
21. Napoli — Venerabile Arciconfraternita del Terz'Ordine di S. Francesco di Assisi nell'Ospedaletto.

22. Napoli — Arciconfraternita del SS. Sacramento a Fuorigrotta.
23. Napoli — Arciconfraternita della SS. Trinità dei Convalescenti e dei S.S. Cosimo e Damiano ai Banchi Nuovi.
24. Napoli — Arciconfraternita della Carità del Signore.
25. Napoli — Venerabile Confraternita detta « Congrega della SS. Annunziata nel R. Villaggio di Capodimonte.
26. Napoli — R. Arciconfraternita dei Bianchi del SS. Sacramento e S.S. Agostino e Monica.
27. Napoli — R. Arciconfraternita dei S.S. Apostoli Pietro e Paolo a Magnacavallo.
28. Napoli — R. Arciconfraternita di S. Maria delle Grazie a Piazza Cavour.
29. Napoli — R. Arciconfraternita di Maria SS. della Purificazione sotto il titolo di S. Rocco a Loreto.
30. Napoli — R. Arciconfraternita di S. Anna a Mare.
31. Napoli—Arciconfraternita del SS. Rosario in Barra.
32. Napoli — R. Arciconfraternita dei Bianchi del SS. Sacramento nella Cattedrale.
33. Ventotene — Confraternita detta Congrega della SS. Addolorata.
34. Capua — Arciconfraternita del SS. Crocifisso a Monte dei Morti.
35. Napoli — Arciconfraternita di S. Maria a Pergola nella Chiesa di S. Brigida a Posillipo.
36. Poggiomarino — Confraternita detta Congregazione della Immacolata Concezione.
37. Resina — R. Arciconfraternita della SS. Trinità.
38. Saviano — Arciconfraternita della Immacolata Concezione.
39. Napoli — Venerabile Arciconfraternita del SS. Sacramento in S. Maria Succurre Miseris ai Vergini.
40. Napoli — R. Arciconfraternita di S. Antonio Abate al Museo.
41. Napoli — R. Arciconfraternita di S. Maria della Purificazione al Rettifilo.
42. Napoli — Arciconfraternita di S. Giovanni Battista dei Garzoni Caprettai.
43. Napoli — R. Arciconfraternita di S. Maria delle Grazie e S. Andrea Apostolo detta dei Gattoli.
44. Napoli — R. Arciconfraternita della SS. Annunziata in Barra.
45. Napoli — R. Arciconfraternita del SS. Rosario in S. Giovanni a Teduccio.
46. Napoli — R. Arciconfraternita di Maria SS. del Carmine detta del Cappuccio.
47. Napoli — Confraternita di Maria SS. del Carmine a S. Giovanni Battista detta del Chiaiese.
48. Napoli — R. Arciconfraternita di S. Marco Evangelista.
49. Napoli — R. Arciconfraternita del SS. Sacramento in S. Domenico Maggiore.
50. Napoli — R. Arciconfraternita del SS. Sacramento della Vita a Salvator Rosa.
51. Napoli — R. Arciconfraternita di S. Maria dell'Arco.
52. Napoli — R. Arciconfraternita di S. Maria Assunta alla Duchessa.
53. Napoli — Arciconfraternita dei Professori di Musica sotto il titolo di Maria SS. Addolorata dei Poveri Afflitti e S. Maria degli Angeli ai Banchi Nuovi.
54. Liveri — Confraternita di S. Maria a Parete.
55. Marcianise — Confraternita di S. Maria delle Grazie.
56. Capua — Confraternita detta Congrega di S. Leonardo.
57. Capua — Confraternita detta Congrega del SS. Nome di Dio.
58. Capua — Confraternita detta Congrega di S. Maria della Sanità.
59. Carinola — Confraternita del Purgatorio a Monte dei Morti.
60. Casamicciola — Confraternita detta Congrega e Monte di S. Anna.
61. Caserta — Arciconfraternita della SS. Concezione e Anime del Purgatorio in San Clemente.
62. Napoli — R. Arciconfraternita della Immacolata Concezione e S. Angelo Custode a Borgo Loreto.
63. Napoli — R. Arciconfraternita di S. Vitale in Santa Marta.
64. Napoli — R. Compagnia e Arciconfraternita dei Bianchi del SS. Sacramento in S. Giovanni Maggiore.
65. Napoli — R. Arciconfraternita del SS. Crocifisso a Sette Dolori.
66. Napoli — R. Arciconfraternita di S. Antonio di Padova in S. Lorenzo Maggiore.
67. Somma Vesuviana — Confraternita e Monte della Morte e Pietà dei Nobili.
68. Atella di Napoli — Confraternita del SS. Sacramento in Succivo.
69. Atella di Napoli — Confraternita del SS. Rosario in Succivo.
70. Sessa Aurunca — Confraternita del SS. Crocifisso.
71. Cardito — Confraternita detta Congrega di Maria SS. delle Grazie, Sette Dolori e S. Antonio.
72. Conca della Campania — Confraternita detta Congrega del SS. Rosario.
73. Cicciano — Confraternita dei Beati Morti.
74. Cicciano — Confraternita detta Congrega del SS. Sacramento.
75. Napoli — R. Arciconfraternita di S. Maria della Vittoria e S. Giuseppe in Chiaia.
76. Napoli — Venerabile Arciconfraternita di S. Maria del Refrigerio e di S. Gregorio Papa.
77. Napoli — Arciconfraternita del SS. Rosario in Chiaiano.
78. Napoli — R. Arciconfraternita di S. Maria presentata al Tempio.
79. Napoli — R. Arciconfraternita della Natività di N. S. Gesù Cristo nella Chiesa di Betlemm.
80. Napoli — R. Arciconfraternita di S. Michele Arcangelo a Pistasi al Divino Amore.
81. Napoli — R. Arciconfraternita della SS. Vergine del Carmine e S. Vincenzo Ferreri detta degli Accenditori.
82. Napoli — R. Arciconfraternita di San Bonaventura.
83. Napoli — R. Arciconfraternita dei Bianchi Cinturati in S. Maria Ancillarum.
84. Napoli — R. Arciconfraternita di S. Barbara dei Cannonieri e Marinai.
85. Pomigliano d'Arco — Confraternita detta Congregazione di S. Maria del Carmine.
86. Camigliano — Confraternita del SS. Rosario.
87. Napoli — R. Arciconfraternita di S. Francesco d'Assisi in S. Girolamo alle Monache.
88. Napoli — Venerabile Arciconfraternita del SS. Angelo Custode e delle Anime del Purgatorio alla Pacella.
89. Napoli — R. Arciconfraternita di Maria SS. Assunta in Cielo in S. Maria degli Angeli alle Croci.
90. Villa Literno — Confraternita detta Congregazione di S. Maria Assunta in Cielo.
91. Napoli — R. Arciconfraternita di S. Mattia Apostolo e Invenzione della Santa Croce.
92. Marano — Confraternita della Immacolata Concezione.

93. Marano — Confraternita detta Congrega della Santissima Annunziata e di San Giuseppe.
94. Marano — Confraternita detta Congrega del Santissimo Rosario.
95. Teano — Confraternita di S. Maria del Carmine.
96. Napoli — Arciconfraternita di S. Francesco di Assisi nel ceto dei Cocchieri.
97. Napoli — Venerabile Arciconfraternita di Santa Maria Auxilium Cristianorum.
98. Trentola — Confraternita di San Michele.
99. Cimitile — Confraternita del SS. Crocifisso.
100. Albanova — Confraternita di Ave Gratia Plena.
101. Napoli — R. Arciconfraternita di S. Giovanni da Capistrano nell'ex Chiostro dell'Ospedaletto.
102. Trentola — Confraternita dell'Assunta e S. Giuseppe.
103. Fertilia — Confraternita di Maria Addolorata in Casaluce.
104. Fertilia — Confraternita del SS. Sacramento in Casaluce.
105. Marcianise — Confraternita della Immacolata Concezione.
106. Napoli — R. Arciconfraternita del SS. Ecce Homo di Porto in S. Severo al Pendino.
107. Caivano — Confraternita di S. Maria delle Grazie.
108. Napoli — R. Arciconfraternita della Carità di Dio alla Salute.
109. Napoli — Arciconfraternita dei S.S. Pietro e Paolo dei Muratori.
110. Napoli — R. Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione a S. Efremo Nuovo.
111. Napoli — R. Arciconfraternita del SS. Sangue di Gesù Cristo e Dottrina Cristiana ai Ventaglieri.
112. Napoli — Arciconfraternita dei Nobili Bianchi del Rimedio della SS. Trinità degli Spagnuoli.
113. Vico Equense — R. Arciconfraternita dell'Assunta e Monte dei Morti.
114. Galluccio — Confraternita del Purgatorio e di S. Giacomo di Vaglie.
115. Roccarainola — Confraternita di S. Maria di Loreto e SS. Rosario di Tufino.
116. Teano — Confraternita di S. Maria del Soccorso.
117. Roccarainola — Confraternita detta Congregazione del SS. Rosario.
118. Napoli — Confraternita detta Congrega di Maria SS. Assunta in Secondigliano.
119. Galluccio — Confraternita di S. Maria delle Grazie di S. Clemente.
120. Napoli — R. Arciconfraternita di S. Maria del Buon Principio in S. Onofrio a Castelcapuano.
121. Napoli — R. Arciconfraternita di S. Nicodemo degli Apparatori in S. Maria Antesecula ai Caserti.
122. Napoli — R. Arciconfraternita di S. Felice in Princis alla Vicaria.
123. Trentola — Confraternita di S. Antonio in Ducenta.
124. Napoli — R. Arciconfraternita di S. Maria della Pace in S. Michele Arcangelo degli Arcamoni.
125. Napoli — Confraternita detta Congrega dei S.S. Michele ed Omobono dell'Arte dei Sartori.
126. Napoli — R. Arciconfraternita di S. Maria dell'Annunziata ai Ponti Rossi.
127. Napoli — R. Arciconfraternita di S. Maria della Sanità agli Archi del Purgatorio.
128. Napoli — R. Arciconfraternita del SS. Salvatore e Santa Maria Materdei.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1935 - Anno XIII

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-275 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

I cognomi della signora Abramic Caterina ved. Mosettig fu Michele e fu Besednjak Marianna, nata a Gorizia il 30 agosto 1861 e residente a Gorizia, via Boccavizza 129, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Abrami » e « Mosetti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 maggio 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: INTRONA.

(2177)

N. 50-1136 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Baloh Francesca, di Giuseppe e di Carolina Borjancic, nata a Bergogna il 29 gennaio 1905 e residente a Gorizia, via Don Bosco, 22, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ballocchi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 maggio 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: INTRONA.

(2 [illegible])

N. 50-1130 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Bostiancich Luigi (Fra Giuseppe) di Antonio e di Giovanna Bostiancich, nato a Villa del Nevoso il 20 novembre 1913 e residente a Gorizia, corso Vittorio Emanuele III n. 106, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bastiani »,

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 maggio 1935 - Anno XIII.

Il prefetto: INTRONA.

(2179)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 20 corrente, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge, relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 749, concernente aumento allo stanziamento del capitolo 80 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1934-35.

(3337)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del Consolidato 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 4.

È stato chiesto il tramutamento al portatore della rendita consolidato 3,50 % n. 489109 di L. 350, intestata ad Armenio Caterina fu Emanuele, minore emancipata sotto la curatela del marito Orrico Gennaro di Felice, domiciliato a Trecchina (Potenza), dotale.

Poichè il relativo certificato risulta privo del secondo mezzo foglio a tergo del quale già si annotava il pagamento delle rate semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate a questa Direzione generale regolari opposizioni, sarà senz'altro dato corso alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169.

Roma, addì 13 aprile 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2809)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 201.

Media dei cambi e dei titoli

del 23 settembre 1935 - XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,30
Inghilterra (Sterlina)	60,60
Francia (Franco)	80,80
Svizzera (Franco)	398,50
Argentina (Peso carta)	3,40
Belgio (Belga)	2,0685
Canadà (Dollaro)	12,105
Cecoslovacchia (Corona)	50,80
Danimarca (Corona)	2,705
Germania (Reichsmark)	4,9213
Grecia (Dracma)	11,50
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,2781
Polonia (Zloty)	231,50
Spagna (Peseta)	167,82
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	69,975
Id. 3,50 % (1902)	67,625
Id. 3 % lordo	51,70
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	67,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	80,275
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	93,625
Id. id. 5 % id. 1941	94,20
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	83,875
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	81,30

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a due borse di studio presso l'Istituto scientifico tecnico « E. Breda » in Milano, per l'anno 1936.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale in data 17 ottobre 1923-I, con cui fu approvata la convenzione stipulata il 3 stesso mese ed anno fra lo Stato e la Società italiana « Ernesto Breda » per costruzioni meccaniche in Milano, per l'istituzione di tre borse di studio di L. 6000 annue ciascuna a favore di laureati in chimica, chimica industriale, fisica, ingegneria, i quali frequentino l'Istituto scientifico tecnico « Ernesto Breda » in Milano per attendere a studi e ricerche nel campo della metallurgia;

Veduto il decreto Ministeriale in data 4 ottobre 1926-IV, con cui venne approvata la convenzione stipulata in Milano il 15 luglio 1926-IV, fra lo Stato e la Società anzidetta, che modifica la precedente convenzione 3 ottobre 1923-I, nel senso che le borse pei laureati medesimi sono ridotte a due di L. 9000 ciascuna, a decorrere dal 1° gennaio 1927-V;

Veduto il decreto Ministeriale in data 11 maggio 1929-VII — registrato alla Corte dei conti addì 13 giugno 1929-VII, registro 11 Istruzione pubblica, foglio 283 — col quale fu approvata la convenzione stipulata in Milano il 29 marzo 1929-VII fra lo Stato e la Società anzidetta, per la proroga di un quinquennio, a decorrere dal 1° gennaio 1929-VII, delle predette convenzioni 3 ottobre 1923-I e 15 luglio 1926-IV;

Veduto il decreto Ministeriale in data 21 novembre 1933-XII, col quale è stata approvata la convenzione stipulata in Milano il 25 settembre 1933-XI fra lo Stato e la Società « Breda » per la proroga di un altro quinquennio, a decorrere dal 1° gennaio 1934-XII delle predette convenzioni 3 ottobre 1923-I e 15 luglio 1926-IV;

Decreta:

E' aperto il concorso a due borse di studio presso l'Istituto scientifico tecnico « Ernesto Breda » in Milano, durante l'anno 1936.

A ciascuna borsa è annesso l'annuo assegno di L. 9000, che sarà pagato a rate bimestrali posticipate, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1936, dalla Società italiana « Ernesto Breda » per costruzioni meccaniche in Milano.

Coloro cui saranno conferite le borse avranno l'obbligo di frequentare, per l'intero anno 1936, l'Istituto scientifico tecnico « Ernesto Breda » in Milano e di attendervi a studi e ricerche sulla metallurgia. Le borse non possono essere cumulate con altre borse di qualsiasi genere e gli assegnatari non possono assumere o esercitare incarichi o uffici di qualsiasi natura che siano incompatibili con l'obbligo di frequentare l'Istituto Breda.

Il concorso è per titoli e vi possono partecipare i laureati in chimica o in chimica industriale o in fisica o in ingegneria presso una Università o Istituto superiore del Regno.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore, div. III) entro il 5 dicembre 1935-XIV.

La domanda, con l'indicazione precisa del domicilio del concorrente, dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1° certificato delle votazioni riportate in ciascun esame di profitto e in quello di laurea;

2° curriculum degli studi compiuti;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica;

5° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal segretario della Federazione provinciale facista a cui il candidato appartiene, e contenente la esatta indicazione della data d'iscrizione;

6° almeno una memoria a stampa o manoscritta, in tre copie;

7° un elenco, in tre copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

Potrà inoltre ciascun concorrente allegare alla domanda tutti i titoli e documenti che riterrà atti a provare la sua preparazione agli studi cui dovrà dedicarsi.

I documenti di cui ai nn. 1, 3, 4 e 5 debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai nn. 3 e 4 debbono essere legalizzati e quelli di cui ai nn. 3, 4 e 5 di data non anteriore ai tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

La domanda e i titoli dei concorrenti saranno esaminati da una apposita Commissione che con relazione scritta designerà i vincitori.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 settembre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(3329)

REGIA PREFETTURA DI RIETI

Varianti al concorso al posto di assistente medico presso il reparto micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il bando di concorso per il posto di assistente medico presso il reparto micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi in data 27 maggio 1935;

Ritenuto opportuno precisare, nelle condizioni di ammissione al concorso, che gli aiuti e gli assistenti delle facoltà di medicina e chirurgia che possono essere ammessi al concorso indipendentemente dai limiti di età sono, ai sensi dell'art. 70 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, lettera *a*), quelli di ruolo:

Rende noto:

1. — Nel bando di concorso, bandito in data 27 maggio 1935, alle parole: « gli aiuti e gli assistenti delle facoltà di medicina e chirurgia » che figurano nel bando stesso fra le condizioni di « ammissione al concorso » nella riga 21 sotto il n. 1) sono sostituite le seguenti: « gli aiuti e gli assistenti di ruolo delle facoltà di medicina e chirurgia ».

2. — La scadenza del concorso sopradetto è prorogata a tutto il 15 ottobre 1935 corrente anno.

Rieti, addì 31 agosto 1935 - Anno XIII

Il prefetto: GIACONE.

(3330)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.